REGOLAMENTO (CE) N. 1156/95 DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 1995

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 997/95 della Commissione (2), in particolare l'articolo 30, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 1035/72, entro i limiti necessari per consentire un'esportazione economicamente importante, la differenza tra i prezzi praticati nel commercio internazionale per i prodotti contemplati in detto articolo e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2518/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, che stabilisce nel settore degli ortofrutticoli le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2455/72 (4), le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione o delle prospettive di evoluzione dei prezzi degli ortofrutticoli e delle disponibilità sul mercato della Comunità, da un lato, e dei prezzi praticati nel commercio internazionale, dall'altro; che si deve altresì tener conto delle spese di cui alla lettera b) dello stesso articolo, nonché dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2518/69, i prezzi sul mercato della Comunità sono stabiliti tenuto conto dei prezzi che risultano più favorevoli ai fini dell'esportazione; che i prezzi nel commercio internazionale devono essere stabiliti tenuto conto dei corsi e dei prezzi di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo;

considerando che la situazione nel commercio internazionale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per un determinato prodotto secondo la sua destinazione;

considerando che i pomodori, i limoni freschi, le arance dolci fresche, le mele, le uve da tavola, le pesche e le pesche noci, delle categorie Extra, I e II delle norme comuni di qualità, le mandorle, le nocciole e le noci in guscio possono attualmente essere oggetto di esportazioni economicamente importanti;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio (5) ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio (6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (7), sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (8), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1053/95 (9);

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati o alle sue prospettive di evoluzione, in particolare ai corsi e ai prezzi degli ortofrutticoli nella Comunità e nel commercio internazionale, conduce a fissare le restituzioni conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli sono fissate come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1995.

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 101 del 4. 5. 1995, pag. 16.
(3) GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 17.
(4) GU n. L 266 del 25. 11. 1972, pag. 7.
(5) GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.
(6) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
(7) GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.
(8) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.
(9) GU n. L 107 del 12. 5. 1995, pag. 4.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 maggio 1995, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli

(ECU / 100 kg peso netto)

Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (1)	Ammontare delle restituzioni (2)
0702 00 15 100	04	5,43
0702 00 20 100	04	5,43
0702 00 25 100	04	5,43
0702 00 30 100	04	5,43
0702 00 35 100	04	5,43
0702 00 40 100	04	5,43
0702 00 45 100	04	5,43
0702 00 50 100	04	5,43
0802 12 90 000	04	11,68
0802 21 00 000	04	13,65
0802 22 00 000	04	26,32
0802 31 00 000	04	16,91
0805 10 01 200	01	13,28
0805 10 05 200	01	13,28
0805 10 09 200	01	13,28
0805 10 11 200	01	13,28
0805 10 15 200	01	13,28
0805 10 19 200	01	13,28
0805 10 21 200	01	13,28
0805 10 25 200	01	13,28
0805 10 29 200	01	13,28
0805 10 32 200	01	13,28
0805 10 34 200	01	13,28
0805 10 36 200	01	13,28
0805 10 42 200	01	13,28
0805 10 44 200	01	13,28
0805 10 46 200	01	13,28
0805 10 51 200	01	13,28
0805 10 55 200	01	13,28
0805 10 59 200	01	13,28
0805 10 61 200	01	13,28
0805 10 65 200	01	13,28
0805 10 69 200	01	13,28
0805 30 20 100	04	16,30
0805 30 30 100	04	16,30
0805 30 40 100	04	16,30
0806 10 21 200	04	5,84
0806 10 29 200	04	5,84
0806 10 30 200	04	5,84
0806 10 40 200	04	5,84
0806 10 50 200	04	5,84
0806 10 61 200	04	5,84
0806 10 69 200	04	5,84
0808 10 51 910	02	9,66
0808 10 53 910	02	9,66
0808 10 59 910	02	9,66
0808 10 61 910	02	9,66
0808 10 63 910	02	9,66
0808 10 69 910	02	9,66
0808 10 71 910	02	9,66
0808 10 73 910	02	9,66
0808 10 79 910	02	9,66
0808 10 92 910	02	9,66
0808 10 94 910	02	9,66
0808 10 98 910	02	9,66
0809 30 11 100	03	6,04
0809 30 19 100	03	6,04
0809 30 21 100	03	6,04
0809 30 29 100	03	6,04
0809 30 31 100	03	6,04
0809 30 39 100	03	6,04
0809 30 41 100	03	6,04
0809 30 49 100	03	6,04
0809 30 51 100	03	6,04
0809 30 59 100	03	6,04

(1) Per le destinazioni seguenti :

01 Svizzera, Groenlandia, Norvegia, Islanda, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Ungheria, Romania, Bulgaria, Albania, Estonia, Lettonia, Lituania Armenia, Azerbaigian, Belarus, Georgia, Kazachstan, Kirghizstan, Moldova, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia,

02 Norvegia, Islanda, isole Færøer, Groenlandia, Malta, Siria, Polonia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Albania, Estonia, Lettonia, Lituania, Armenia, Azerbaigian, Belarus, Georgia, Kazachstan, Kirghizstan, Moldova, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Bolivia, Brasile, Venezuela, Perù, Panama, Ecuador, Colombia, i paesi e territori africani escluso il Sudafrica, i paesi della penisola arabica [Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati Arabi Uniti (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al-Qaywayn, Fujayrah, Ras al-Khaymah), Kuwait e Yemen], Iran, Giordania,

03 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera,

04 tutte le destinazioni.

(2) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.